

TI_GERICHTE 12.2009.143 vom 25. Januar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-01-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.143

FR: TI_GERICHTE 12.2009.143 du 25 janvier 2010

IT: TI_GERICHTE 12.2009.143 del 25 gennaio 2010

Regeste

Appalto

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha constatato che tra le parti era stato concluso un contratto di appalto e che il cancello fornito dalla convenuta non era stato da questa incorporato durevolmente al fondo. Ha quindi ritenuto che l'opera fornita era mobiliare, sicché alla garanzia per i difetti si applicava il termine di prescrizione annuale dell'art. 371 cpv. 1 CO e non quello quinquennale previsto dal secondo capoverso di tale norma. L'azione degli attori, secondo il primo giudice, era pertanto prescritta prima ancora della notifica dei difetti, avvenuta il 2 settembre 2007.

E. 2

Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver erroneamente escluso la qualità di "costruzione immobiliare" al cancello fornito loro dalla convenuta. Essi rilevano che l'opera è stata allestita su misura e che è stata durevolmente incorporata al terreno, visto che la convenuta ha fornito e posato il cancello scorrevole. L'opera è stata durevolmente incorporata alla recinzione della casa d'abitazione e deve pertanto essere considerata un accessorio dell'immobile, con la conseguenza che alla garanzia per i suoi difetti si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 371 cpv. 2 CO.

E. 3

È incontestato che tra le parti è sorto, tramite l'architetto, un contratto di appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO, per l'esecuzione di un cancello scorrevole in acciaio, la guida a pavimento da immurare e gli accessori, la fornitura e la posa, escluse le opere da muratore (posa in opera della guida) e da elettricista (cfr. offerta 11 novembre 2003, doc. A; fattura 29 aprile 2005, doc. B). Nel contratto d'appalto la garanzia per difetti deve essere esercitata nel termine di un anno, per il rinvio all'art. 210 cpv. 1 CO, salvo che si tratti di una costruzione immobiliare, alla quale si applica un termine di prescrizione di 5 anni secondo l'art. 371 cpv. 2 CO. Per costante dottrina e giurisprudenza, una "costruzione immobiliare" deve essere una cosa non mobile, fissata stabilmente e durevolmente al suolo, costituita attraverso lavoro e materiale e i cui eventuali difetti possano emergere solo trascorso molto tempo (Bühler, Zürcher Kommentar, Zurigo 1998, ad art. 371, n. 42 ss.). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che rientrano nella categoria delle "costruzioni immobiliari" anche le cose mobili realizzate e incorporate in un fondo dall'appaltatore stesso (DTF 120 II 214; 93 II 242; Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR I, 4° ed., ad art. 371, n. 22; Gauch, Le contrat d'entreprise, 3 a ed., 1999, pp. 602 ss.). Qualora, invece, l'appaltatore si limiti a creare e consegnare manufatti fissati però stabilmente all'immobile da terzi, non si

applicherà la prescrizione quinquennale ma quella ordinaria annuale.

E. 4

Nella fattispecie, come appurato dal Pretore, l'incarico affidato alla convenuta escludeva espressamente la stabile fissazione del manufatto all'immobile (sentenza, pag. 5; doc. A, doc. B). Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la semplice posa non può essere equiparata a un'incorporazione. La dottrina esclude che si possa parlare di opera immobiliare nell'ipotesi in cui una cosa mobile sia posata, ma non fissata stabilmente e durevolmente (Gauch , op. cit., p. 609, n. 2237, vedi anche Zindel/Pulver , op. cit., ad art. 371, n. 23), anche se poi il committente la incorpora durevolmente tramite terzi (Tercier/Favre/Carron , Les contrats spéciaux, 4 a ed., n. 4548 pag. 685). A ragione, dunque, il Pretore ha qualificato l'opera oggetto del contratto come mobiliare e ha respinto la petizione. La circostanza che l'opera sia per sua natura soggetta a manifestare eventuali vizi solo col decorrere di un tempo piuttosto lungo non può da sola essere decisiva. È vero che si tratta di un elemento caratteristico delle costruzioni immobiliari, ma non è sufficiente per qualificare un'opera come tale. Caratteristica essenziale, infatti, è anche la stabile fissazione al suolo (Gauch , op. cit., loc. cit.), che nel caso in esame non è stata eseguita dalla convenuta (deposizione architetto _____ nel verbale del 16 giugno 2009; doc. A; doc. B), né questa lo pretende. Parte attrice neppure ha sostenuto che alla convenuta sarebbe preclusa la facoltà di invocare la prescrizione per aver deliberatamente tratto in inganno la controparte.

E. 5

Gli appellanti contestano inoltre la fissazione delle ripetibili. A loro parere per una causa come quella in esame, il cui valore è di fr. 11'211.90, l'importo di fr. 500.- sarebbe "più appropriato", vista anche la chiusura della procedura senza entrare nel merito della fase istruttoria. La critica non può essere condivisa. Per costante giurisprudenza nella fissazione delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Nella fattispecie, l'importo stabilito dal Pretore rientra nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile, che per un valore inferiore a fr. 20'000.- prevede un'aliquota dal 15% al 25% (vedi Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, art. 11, cpv. 1), vale a dire nel caso concreto da fr. 1'681.80 a fr. 2'803.-. L'importo di fr. 1'800.- fissato dal Pretore si situa ai limiti inferiori di quanto previsto dal Regolamento e non denota eccesso né abuso. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di buon esito.

E. 6

Visto quanto sopra l'appello deve essere respinto. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza degli attori, i quali verseranno inoltre alla convenuta fr. 800.- per ripetibili d'appello. Per i quali motivi, visti per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e il regolamento sulle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.